



**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI**

**(WHISTLEBLOWING POLICY)**

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/7/2023*



---

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Finalità della Procedura .....	3
3. Destinatari .....	4
4. Oggetto e contenuto delle segnalazioni .....	5
5. Caratteristiche della segnalazione .....	6
6. Identità del Segnalante e segnalazioni anonime .....	7
7. Responsabile della gestione delle segnalazioni .....	8
8. Modalità operative di gestione delle segnalazioni .....	8
8.1 Comunicazione della segnalazione .....	8
8.2 Protocollo e custodia della segnalazione .....	9
8.3 Istruttoria preliminare .....	9
8.4 Istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse .....	10
9. Archiviazione e conservazione delle segnalazioni .....	11
10. Canale di segnalazione esterna .....	11
11. Divulgazione pubblica .....	12
12. Denuncia all’Autorità Giudiziaria .....	13
13. Forme di tutela del Segnalante .....	13
15. Privacy/Dati personali .....	17
16. Aggiornamento della Procedura .....	18

## 1. Premessa

Il sistema *whistleblowing* è una misura che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, contribuendo a far emergere situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse collettivo.

Il *whistleblowing* permette di segnalare, anche in forma anonima, informazioni relative a condotte illecite rilevanti ai fini della normativa di riferimento – nelle modalità di seguito indicate – affinché gli organi deputati possano agire e intervenire efficacemente al riguardo.

IULM, in qualità di soggetto privato che ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, già rientrava – in virtù della precedente normativa di cui alla L. n. 179/2017 – nel perimetro dei soggetti obbligati all'applicazione della disciplina in materia di *whistleblowing*.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023 n. 24 del 10 marzo 2023 – adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, in materia di *whistleblowing* – IULM è ora tenuto ad adeguarsi alla disciplina *whistleblowing* in quanto deve essere annoverata tra i soggetti del settore privato, dotati del Modello 231, espressamente richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. q) n. 3) del citato Decreto.

Il sistema *whistleblowing* di IULM è accessibile al seguente *link*:  
<https://iulm.whistleblowing.it/>

Dopo l'accesso al sistema il Segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e chiuse finalizzate a fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione.

## 2. Finalità della Procedura

Scopo del presente documento è disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite verificatesi all'interno di IULM, come indicate nel successivo par. 4, in conformità con la normativa applicabile, con gli atti di indirizzo emanati dall'ANAC<sup>1</sup> e con le *best practices* di riferimento.

---

<sup>1</sup> Da ultimo, le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

### 3. Destinatari

Le regole contenute nella presente Procedura si applicano ai soggetti di seguito indicati:

- componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, Direttore Generale, e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'Ateneo;
- personale tecnico e amministrativo dipendente di IULM;
- professori di prima e seconda fascia dipendenti di IULM;
- ricercatori a tempo indeterminato e determinato dipendenti di IULM;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano o hanno realizzato in passato opere e servizi in favore di IULM;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- candidati, lavoratori in prova, ex lavoratori.

Si precisa che le forme di tutela indicate al par. 13 trovano applicazione anche nei confronti dei seguenti soggetti in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare a:

- facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante, enti presso i quali lo stesso lavora ed enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

IULM garantisce, inoltre, che tutto il personale sia adeguatamente formato ed informato in relazione ai presidi adottati per la gestione delle segnalazioni, anche attraverso l'erogazione di specifici corsi di formazione.

#### 4. Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Il Decreto Whistleblowing stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative europee e nazionali individuate in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare:

- l'intera gamma dei reati, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale (i.e. corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari);
- atti di corruzione nei confronti di soggetti privati, violazioni del sistema informatico, frodi in commercio, reati societari, reati contro la persona (sfruttamento, schiavitù, ecc.), violazioni della normativa antinfortunistica, violazioni della normativa ambientale, reati connessi alle transazioni finanziarie.

Al momento della segnalazione il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Anche per questo motivo e in ragione dell'importanza che il sistema *whistleblowing* ha all'interno dell'organizzazione di IULM, nonché dei risvolti che le segnalazioni possono avere, **non possono essere inviate:**

- segnalazioni di carattere personale aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci contenenti informazioni che il Segnalante sa essere false.

Da ultimo, si precisa che le violazioni segnalabili non possono consistere in una mera irregolarità. Tuttavia, le irregolarità possono costituire elementi concreti, ossia indici sintomatici, tali da far ritenere ragionevolmente al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto, come sopra riportate.

### 5. Caratteristiche della segnalazione

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Ai fini un'efficace gestione della segnalazione, è opportuno che la stessa contenga i seguenti elementi:

- a) **generalità del Segnalante**, con indicazione della sede di servizio, recapiti, posizione o funzione svolta nell'ambito di IULM; a tal riguardo, con specifico riferimento alle segnalazioni effettuate tramite Piattaforma Informatica, si invita il Segnalante a fornire le proprie generalità esclusivamente all'interno dell'apposito campo "***Vuoi fornire i tuoi dati identificativi? Nome -Cognome***";
- b) **chiara, precisa e completa descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- c) **circostanze di tempo e di luogo** in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
- d) **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui attribuire i fatti oggetto di segnalazione (ad es. qualifica, ufficio in cui svolge l'attività, etc.);
- e) l'indicazione di eventuali **altri soggetti che possano riferire sui fatti** oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali **documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) **ogni altra informazione** che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione.

È indispensabile che gli elementi sopra indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e il decoro personale e professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Pertanto, **è assolutamente vietato:**

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare o screditare il soggetto segnalato.

Si precisa che è opportuno che chi è interessato a presentare una segnalazione indichi chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dal Decreto, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di *whistleblowing*.

## **6. Identità del Segnalante e segnalazioni anonime**

IULM garantisce la tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti. A tal riguardo, si sottolinea che IULM prenderà in considerazione le **segnalazioni anonime** esclusivamente laddove queste si presentino **adeguatamente precise, circostanziate e contestualizzate**, e siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Si precisa che le misure di protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e richiamate all'interno della presente Procedura trovano applicazione nei confronti del Segnalante anonimo a condizione che l'autore della segnalazione anonima sia stato successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni.

## **7. Responsabile della gestione delle segnalazioni**

IULM ha individuato il seguente Responsabile della gestione delle segnalazioni:

- **Organismo di Vigilanza**, il quale può essere eventualmente coadiuvato da un soggetto interno (di seguito "Istruttore"), in conformità con quanto previsto nei paragrafi che seguono.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da IULM, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Diversamente, se il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata quale segnalazione ordinaria.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di *whistleblowing* anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dal richiamo alla normativa in materia di *whistleblowing*).

## **8. Modalità operative di gestione delle segnalazioni**

### **8.1 Comunicazione della segnalazione**

Il Responsabile della gestione della segnalazione deve mettere a disposizione dei Destinatari di cui al par. 3 informazioni chiare con riguardo ai canali di segnalazione interna, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro ovvero sul sito web di IULM, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con IULM.

Fermo quanto precede, le segnalazioni possono essere trasmesse a IULM mediante i

seguenti **canali di segnalazione interna**:

- a) **in via principale**, attraverso la **Piattaforma Informatica** disponibile alla seguente URL: <https://iulm.whistleblowing.it/>. Al tal riguardo, si specifica la URL indicata può essere copiata ed incollata su un dispositivo di propria scelta; si consiglia, inoltre, di effettuare l'accesso da un dispositivo connesso a una rete privata. In ogni caso, si precisa che, anche laddove l'accesso alla Piattaforma sia effettuato da un dispositivo aziendale connesso alla rete Internet o intranet aziendale, sono presenti presidi atti a garantire che l'accesso non sia in alcun modo tracciato e/o memorizzato.
- b) **in alternativa**, su richiesta del Segnalante, mediante un **incontro diretto** con l'OdV, fissato entro un termine ragionevole. A tal fine, è necessario trasmettere la relativa richiesta via e - mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (odv@iulm.it).

Si precisa che, in ogni caso, rimane ferma la garanzia di tutela della riservatezza del Segnalante, in conformità con la vigente normativa.

Resta inteso che le segnalazioni diverse rispetto alle segnalazioni di *whistleblowing* possono essere sempre trasmesse via e - mail all'indirizzo di posta elettronica del'OdV (odv@iulm.it).

## **8.2 Protocollo e custodia della segnalazione**

### ➤ **Segnalazioni effettuate, in via principale, tramite Piattaforma Informatica:**

- l'attività di raccolta e catalogazione è gestita interamente in via informatizzata e si svolge tramite la Piattaforma Informatica;
- al momento di invio della segnalazione al Segnalante viene assegnato un identificativo numerico univoco, noto solo al Segnalante, che consente la separazione dei dati personali eventualmente immessi;

### ➤ **Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto:**

- il Responsabile della gestione della segnalazione formalizza l'incontro con il Segnalante attraverso la redazione di un verbale sottoscritto sia dall'OdV che dal Segnalante, che sarà custodito, unitamente alla documentazione eventualmente allegata, con modalità adeguate a garantire la riservatezza del Segnalante stesso.

## **8.3 Istruttoria preliminare**

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine, il Responsabile della gestione della segnalazione,

eventualmente coadiuvato dall'Istruttore, deve effettuare le seguenti attività:

- rilasciare al Segnalante l'**avviso di ricevimento della segnalazione** entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa;
- condurre un'**indagine** sulla base di quanto riportato nella segnalazione e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione e, ove lo ritenga opportuno, effettuare approfondimenti supplementari.

All'esito dell'istruttoria preliminare, sulla base delle prime risultanze raccolte, l'OdV può:

- **archiviare la segnalazione**, nel caso di:
  - **manifesta infondatezza** della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
  - **irrilevanza** della segnalazione in ragione del contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;
  - segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto della stessa.
- **effettuare ulteriori approfondimenti**, definendo gli aspetti funzionali allo svolgimento dell'**attività istruttoria**, secondo le modalità dettagliate nel successivo paragrafo.

#### **8.4 Istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse**

All'esito dell'istruttoria preliminare, l'OdV, una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, prosegue l'attività istruttoria.

Qualora la segnalazione sia effettuata attraverso la Piattaforma Informatica, il Responsabile, eventualmente coadiuvato dall'Istruttore, può interloquire o scambiare comunicazioni con il Segnalante, nonché richiedere allo stesso integrazioni, laddove necessario, attraverso i meccanismi interni della Piattaforma Informatica.

L'OdV deve fornire un **riscontro** al Segnalante:

- al **termine dell'attività istruttoria**;
- in ogni caso, **entro tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione;
- in mancanza dell'avviso di ricevimento della segnalazione, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nelle ipotesi in cui, all'esito dell'attività istruttoria, emergano sia la fondatezza che la gravità della violazione, l'OdV informa formalmente delle verifiche effettuate e dei relativi esiti, ai fini

dell'adozione degli opportuni provvedimenti, i soggetti competenti e, in particolare:

- il Direttore Generale;
- il Rettore ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, laddove la segnalazione riguardi il Direttore Generale.

In seguito, il Direttore Generale, di concerto con le Funzioni competenti, valuterà la posizione dell'interessato, nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

## 9. Archiviazione e conservazione delle segnalazioni

### ➤ Segnalazioni effettuate attraverso la Piattaforma Informatica:

- la segnalazione e la documentazione eventualmente allegata vengono archiviate e conservate sulla Piattaforma Informatica;
- le segnalazioni sono conservate separatamente dalle generalità eventualmente immesse dal Segnalante, che rimangono separate e segrete a tutela della riservatezza garantita a norma di legge.

### ➤ Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto:

- il verbale avente ad oggetto la segnalazione e la documentazione eventualmente allegata vengono archiviate e conservate con modalità adeguate a garantire la riservatezza del Segnalante.

Si specifica che, in ogni caso, la segnalazione e la relativa documentazione vengono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione stessa e, comunque, **non oltre 5 anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## 10. Canale di segnalazione esterna

Ferma restando la preferenza per il canale di segnalazione interna, il D. Lgs. n. 24/2023 ha introdotto la possibilità di effettuare una segnalazione esterna, attraverso un canale attivato e gestito dall'ANAC idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- pur essendo prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, lo stesso non è attivo o, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dal

Decreto;

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **11. Divulgazione pubblica**

In via sussidiaria, il D. Lgs. n. 24/2023 ha previsto la “divulgazione pubblica” quale ulteriore modalità di segnalazione degli illeciti: con tale strumento le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

In caso di divulgazione pubblica, le forme di protezione previste da Decreto trovano applicazione ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui IULM non ha dato riscontro nei termini, ha fatto seguito una segnalazione esterna all’ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli;
- il Segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, non ha dato riscontro entro termini ragionevoli;
- il Segnalante non ha effettuato la segnalazione interna avendo fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante non ha effettuato la segnalazione esterna avendo fondato motivo di ritenere che la stessa possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Si precisa che, nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 per il Segnalante.

## **12. Denuncia all’Autorità Giudiziaria**

Il D. Lgs. n. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo di IULM come definite nel par. 4 della presente Procedura.

Le regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

## **13. Forme di tutela del Segnalante**

Il sistema di protezione previsto dalla normativa vigente, si compone dei seguenti tipi di tutela, come di seguito meglio specificati:

- a)** la tutela della riservatezza;
- b)** la tutela da eventuali misure ritorsive;
- c)** le limitazioni della responsabilità.

Si precisa che non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, non sottoscritti in sede protetta, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali), aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al Segnalante, così come agli altri soggetti tutelati di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto. A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

### **a) La tutela della riservatezza**

L'identità del soggetto che segnala condotte illecite e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa.

Al fine di garantire la riservatezza del Segnalante, IULM adotta specifici presidi consistenti nell’impiego di strumenti di crittografia per assicurare la segregazione tra il contenuto della segnalazione e i dati del Segnalante.

Inoltre, nell’ambito dell’eventuale **procedimento disciplinare** instaurato a carico del segnalato:

1. **l'identità del Segnalante non può essere rivelata** se i fatti addebitati siano fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
2. **l'identità del Segnalante può essere rivelata** se i fatti addebitati sono fondati, in tutto o in parte, sulla segnalazione, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
  - i. il consenso del Segnalante;
  - ii. la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del Segnalante per l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Nell'ipotesi *sub 2)* è dato avviso al Segnalante delle ragioni della rivelazione della sua identità.

La riservatezza del Segnalante viene, altresì, garantita in sede giurisdizionale:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

IULM garantisce, altresì, la riservatezza del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

#### ***b) La tutela da eventuali misure ritorsive***

Il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura ritorsiva, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.

Per **misure ritorsive** si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che può provocare al Segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni:

- le note di merito negative o le referenze negative;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i

pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il Segnalante possa beneficiare di protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione ed il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal medesimo. È quindi necessario che il Segnalante fornisca elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione e la lamentata ritorsione.

In ogni caso, per godere della protezione:

1. il Segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano veritiere;
2. la segnalazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dal D. Lgs. 24/2023.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una misura ritorsiva in conseguenza di una segnalazione:

- **può darne comunicazione all'ANAC**, la quale effettua i conseguenti accertamenti, eventualmente avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Autorità in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Qualora un soggetto diverso da ANAC sia destinatario di una comunicazione di ritorsione, lo stesso è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione;
- **può agire in giudizio** nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti di IULM - qualora la stessa abbia partecipato attivamente alla ritorsione od omesso di impedirla - per ottenere un provvedimento giudiziario finalizzato alla cessazione della misura ritorsiva e/o al ripristino immediato della situazione precedente (a titolo esemplificativo, la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento), nonché l'eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla ritorsione. Inoltre, nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati posti in

essere a causa della segnalazione. In tal caso, l'onere di provare che le suddette condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che le ha realizzate.

Oltre al Segnalante, possono comunicare ad ANAC di aver subito misure ritorsive anche i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, e soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso.

### ***c) le limitazioni della responsabilità***

IULM garantisce il diritto di segnalare fatti illeciti, rivelando un segreto d'ufficio, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.), divulgando notizie in violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.), rivelando o divulgando notizie relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, alle condizioni di seguito elencate:

- il Segnalante, al momento della rivelazione o diffusione delle suddette informazioni, deve agire in presenza di fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse sia necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione deve avere ad oggetto una condotta od omissione vietata, deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla presente Procedura nonché in conformità alla normativa vigente.

Si precisa che l'esclusione di responsabilità opera soltanto nel caso in cui ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

Qualora non si verificano le suddette condizioni, la rivelazione o divulgazione delle suddette informazioni è fonte di responsabilità penale e/o civile a carico del Segnalante.

In ogni caso, la scriminante non opera nel caso in cui il Segnalante riveli le seguenti informazioni coperte dall'obbligo di segreto in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

## **14. Sistema sanzionatorio**

La mancata osservanza, in tutto o in parte, della presente Procedura comporta l'attivazione

di un procedimento disciplinare da parte delle competenti Funzioni di IULM, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di IULM e dal Modello 231, al quale si fa espresso rinvio.

Si evidenzia, inoltre, che IULM prevede una graduazione delle sanzioni applicabili in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione degli illeciti.

I soggetti competenti curano l'effettiva applicazione della sanzione eventualmente irrogata nei confronti del responsabile della violazione.

Inoltre, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, l'ANAC può comminare nei confronti del responsabile delle violazioni di seguito descritte le sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate:

- **da euro 10.000 a euro 50.000** quando accerta che:
  - i) sono state commesse ritorsioni;
  - ii) la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
  - iii) è stato violato l'obbligo di riservatezza.
- **da euro 10.000 a euro 50.000** quando accerta che:
  - i) non sono stati istituiti canali di segnalazione;
  - ii) non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  - iii) l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal Decreto;
  - iv) non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- **da euro 500 a euro 2500** quando accerta che:
  - i) il Segnalante ha effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## 15. Privacy/Dati personali

Nel trattamento dei dati personali presenti nelle segnalazioni, IULM si conforma alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016

("GDPR"), nonché al D. Lgs, n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Si precisa, in ogni caso, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non possono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati.

Fermo quanto sopra, ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei dati personali sono consultabili nella Sezione "*Informativa sulla privacy*" disponibile all'interno della Piattaforma Informatica.

#### **16. Aggiornamento della Procedura**

La Procedura e la Piattaforma Informatica saranno oggetto di revisione periodica sia in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata, sia per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento.

L'aggiornamento della presente Procedura, ed il conseguente allineamento della Piattaforma Informatica, deve seguire l'iter gestionale, autorizzativo ed informativo indicata nella tabella inserita nella parte iniziale della Procedura.